

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 14-335

IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO) - Approvazione modifica statutaria .

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Con istanza in data 10/07/2014 il Commissario dell'IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO), in esecuzione della deliberazione n. 4 in data 28/05/2014, richiedeva la variazione degli artt. n. 15 e 16 dello statuto vigente approvato con D.P.G.R. n. 3194 in data 31 luglio 1975 e successivamente modificato con D.G.R. n. 55-3224 del 11 giugno 2001.

La suddetta modifica statutaria rientra nei compiti affidati al Commissario straordinario con deliberazione n. 31-7535 in data 28 aprile 2014.

Gli articoli 15 e 16 che rispettivamente recitano:

Art. 15

“La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di dieci membri, compreso il Presidente , di cui nove di nomina elettiva e uno è membro di diritto, in persona del Rettore “pro tempore” della Confraternita dello Spirito Santo di Chieri”;

Art. 16

“I nove Consiglieri sono eletti come segue:

- 6 dal Consiglio Comunale di Chieri
- 1 dall'Ente Regione Piemonte
- 1 dalla Provincia di Torino
- 1 dall'Ente Comunale di Assistenza di Chieri

In seno al Consiglio di Amministrazione sono eletti il Presidente e il Vice Presidente. La relativa adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre al Segretario verbalizzante, anche il medico e l'assistente sociale, in qualità di esperti aventi, tuttavia, solo voto consultivo.

I membri di nomina dell'Ente Regione Piemonte e della Provincia di Torino devono essere scelti tra cittadini residenti in Chieri che abbiano i requisiti a norma di legge.”.

Risultano così modificati:

Art. 15

“La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente.”;

Art. 16

“I tre Consiglieri sono eletti come segue:

- due dal Comune di Chieri;
- uno dall'Ente Regione Piemonte.

In seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il segretario verbalizzante.

Il membro di nomina dell'Ente Regione Piemonte deve essere scelto tra i cittadini residenti in Chieri che ne abbiano i requisiti a norma di legge.”.

In ordine alla suddetta deliberazione il Comune di Chieri si è favorevolmente espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 129 in data 7 agosto 2014.

La Provincia di Torino con nota prot. n. 143501 in data 12 settembre 2014 ha richiesto l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento del componente di sua nomina, già previsto nell'attuale statuto dell'Ente.

La proposta è determinata dalla necessità di rendere più snello l'organo amministrativo riducendo i componenti da 10 a 5, in linea con quanto stabilito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e con la tipologia dell'Ente la cui gestione del presidio, onde sopperire alla grave situazione debitoria, è stata affidata, con gara a procedura aperta, alla Cooperativa animazione Valdocco con durata venticinquennale a decorrere dal 01/07/2013. Detta cooperativa si è assunta l'onere del personale operante presso l'IPAB Casa di Riposo “Giovanni XXIII” che è stato assegnato funzionalmente alla stessa con il mantenimento dello status di dipendente pubblico e con il contratto attualmente in essere per il personale degli enti locali e l'onere relativo all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile ove viene svolta l'attività.

Si ritiene la modifica proposta meritevole di accoglimento con la seguenti variazioni:

all'art. 15 sostituire la parola ”tre” con la parola “cinque”;

il comma 1 e l'ultimo comma dell'art. 16 devono essere riformulati nel modo seguente:

“L'organo amministrativo è costituito dai seguenti componenti:

- Il Rettore “pro tempore” della Confraternita dello Spirito Santo di Chieri o suo delegato;
- due nominati dal Comune di Chieri;
- uno nominato dall'Ente Regione Piemonte;
- uno nominato dalla Provincia di Torino – Città Metropolitana.

I membri di nomina dell'Ente Regione Piemonte e della Provincia di Torino devono essere scelti tra i cittadini residenti in Chieri che ne abbiano i requisiti a norma di legge.

Tali variazioni si rendono opportune in quanto le modifiche statutarie devono essere attuate nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori e pertanto non possono essere esclusi i componenti di diritto in assenza di espressa rinuncia da parte dei medesimi. Il Rettore “pro tempore” della Confraternita dello Spirito Santo di Chieri rientra in questa tipologia di componenti ed era già previsto nelle tavole di fondazione e nello statuto del 1901;

rilevata inoltre, l'opportunità di mantenere la rappresentatività della Provincia di Torino considerato, altresì, che l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento del membro di diritto renderebbe pari il numero dei componenti l'organo amministrativo con conseguenti difficoltà nell'assunzione di atti deliberativi, si ritiene necessario accogliere la proposta della Provincia;

si dà atto della necessità di procedere tempestivamente all'approvazione della modifica statutaria onde consentire la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile stante che il Commissario straordinario, prorogato con deliberazione n. 31 –7535 in data 28 aprile

2014; scadrà il 30 settembre 2014 inoltre, attualmente, l'indennità di carica è posta a carico del Comune di Chieri, fermo restando che tale spesa costituirà un credito del Comune nei confronti dell'Istituzione commissariata;

tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modificazioni apportate allo statuto dell'IPAB Casa di Riposo "Giovanni XXIII" con sede in Chieri (TO), con le ulteriori variazioni indicate in premessa che determinano la seguente riformulazione degli artt. 15 e 16:

Art. 15

"La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente.";

Art. 16

"L'organo amministrativo è costituito dai seguenti componenti:

- Il Rettore "pro tempore" della Confraternita dello Spirito Santo di Chieri o suo delegato;
- due nominati dal Comune di Chieri;
- uno nominato dall'Ente Regione Piemonte;
- uno nominato dalla Provincia di Torino – Città Metropolitana.

In seno al Consiglio di Amministrazione vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il segretario verbalizzante.

I membri di nomina dell'Ente Regione Piemonte e della Provincia di Torino – Città Metropolitana devono essere scelti tra i cittadini residenti in Chieri che ne abbiano i requisiti a norma di legge.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)